



Scuola Forense

Linee guida assolvimento obbligo formativo praticanti e partecipazione alla Scuola Forense

Praticanti iscritti all'albo speciale dei praticanti fino al 31 marzo 2022

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento della pratica forense dell'Ordine degli Avvocati di Verona i praticanti debbono partecipare a due moduli semestrali anche non consecutivi della Scuola Forense, che viene organizzata con scadenza maggio-ottobre e novembre-aprile. Al termine dei due semestri, il praticante che abbia frequentato in ogni singolo semestre almeno l'80% delle attività complessive ed almeno il 70% delle attività in materia di Deontologia ed Ordinamento professionale è ammesso alla verifica di profitto finale, il cui superamento è necessario al fine di ottenere il certificato di compiuta pratica.

Praticanti che sono stati ammessi a svolgere Tirocini presso gli Uffici Giudiziari

I praticanti ammessi a svolgere tirocini presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale di Verona prima del mese di aprile 2021 sono totalmente esonerati dalla partecipazione alla Scuola Forense.

I praticanti ammessi a svolgere tirocini presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale di Verona (ex artt. 37, commi 4 e 5 del D.L. 98/2011, art. 41 L. 247/12 e 73 D.L. 69/13) dal mese di aprile 2021 sono tenuti a frequentare due semestri della Scuola Forense con esclusivo riferimento alle attività in materia di Deontologia ed Ordinamento professionale nella misura dell'80 % delle ore ad essa dedicate ed a superare la prova di profitto relativamente alla sola materia della Deontologia ed Ordinamento professionale

I praticanti ammessi a svolgere tirocini presso gli Uffici Giudiziari (ex artt. 37, commi 4 e 5 del D.L. 98/2011, art. 41 L. 247/12 e 73 D.L. 69/13) dal 1 aprile 2022 rientrano nell'ambito di applicazione del D.M. 17/2018 che non prevede alcuna esenzione per i partecipanti ai tirocini presso gli ufficiali giudiziari, richiedendo anche agli stessi la partecipazione ai corsi della Scuola Forense di cui allo stesso D.M. 17/2018 per la durata di 18 mesi pari a tre semestri.

Praticanti iscritti alla Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali delle Università di Trento e Verona

I praticanti iscritti all'albo speciale dei praticanti prima del 1 aprile 2022, iscritti al primo anno della SSPL delle Università di Trento e Verona e che hanno superato positivamente il passaggio al secondo anno sono tenuti, in forza della Convenzione del 10.02.2021 con l'Ordine degli Avvocati a partecipare alle lezioni di Deontologia ed Ordinamento forense di due semestri della Scuola Forense nella misura minima dell'80% di ogni singolo semestre ed a superare il relativo esame finale di profitto al fine di poter ottenere il certificato di compiuta pratica.

Con riferimento ai praticanti iscritti all'albo speciale dei praticanti dopo il 1 aprile 2022, e quindi soggetti alla disciplina di cui al D.M. 17/2018, il C.N.F., con circolare prot. n. 4989 del 21.10.2022, ha affermato che: *“sebbene la frequenza della Scuola non sia prevista ex professo quale causa di esonero, le Scuole di specializzazione sono annoverate tra i soggetti erogatori dei corsi obbligatori. Ne consegue che può essere postulata una equivalenza funzionale tra la frequenza della SSPL e la frequenza del corso obbligatorio, con conseguente assorbimento dell'obbligo”*. Sul punto si precisa che, in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti dal C.N.F., al fine di beneficiare del menzionato *“assorbimento dell'obbligo”* formativo, agli specializzandi iscritti all'albo dopo il 1 aprile 2022 sarà richiesto dal COA il certificato di frequenza (biennale) della SSPL quale requisito di certificazione della compiuta pratica.



Gli specializzandi iscritti all'albo speciale dei praticanti prima del 1 aprile 2022 che abbiano terminato i due anni di SSPL sono esonerati dalla partecipazione alla Scuola Forense.

Praticanti iscritto all'albo speciale dei praticanti dopo il 1 aprile 2022

Con l'entrata in vigore del d.m. 17/2018 l'obbligo di formazione del praticante viene assolto con la partecipazione a 18 mesi di Scuola Forense, ossia di numero 3 semestri di Scuola Forense per un numero di ore totali non inferiori a 160. I semestri si devono svolgere a ciclo continuo da maggio ad ottobre e da novembre ad aprile.

La norma prevede delle verifiche intermedie al termine dei primi due semestri ed una verifica finale al termine del 3 semestre. L'ammissione alle verifiche intermedie e finale avviene a condizione che il praticante abbia partecipato nel corso del singolo semestre all'80% delle ore programmate. Il mancato superamento di una prova intermedia o di una prova finale comporta la ripetizione del singolo semestre.

Le prove di verifica dovrebbero tenersi il 20 aprile ed il 20 ottobre di ogni anno. Seppur la norma sia entrata in vigore il 1 aprile 2022, ad oggi il Ministero non ha dato attuazione al d.m. 17/2018 e non ha nominato la Commissione Nazionale che dovrebbe occuparsi della raccolta, selezione ed elaborazione dei quesiti, rendendo impossibile l'esecuzione delle prove. Al fine di non pregiudicare la continuità del percorso formativo dei praticanti, i praticanti che hanno frequentato il loro primo semestre maggio-ottobre 2022 ottenendo la partecipazione minima, potranno iscriversi al secondo semestre novembre 2022-aprile 2023 in attesa delle decisioni del Ministero.